

CIRCOLARE DI STUDIO

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

55/2020

Parma, 19 ottobre 2020

NO ALLA REVOCA DEI REVISORI LEGALI

I revisori di S.r.l. e di cooperative nominati prima della proroga dei termini non possono essere revocati.

A metter un punto sulla controversa questione, nata dai rinvii inseriti prima nel "Decreto Milleproroghe" (DL 162/2019) e, poi, nel "Decreto Rilancio" (articolo 51-bis) che aveva posticipato il termine per la nomina sino alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, è stato direttamente il Ministero dell'Economia.

E' evidente come il susseguirsi delle proroghe sopra richiamate abbia creato non pochi problemi a chi si è adeguato alla norma nei termini e che adesso si trova ad avere un organo di revisione anche senza l'obbligo di nomina.

Qualora la società abbia provveduto alla nomina dell'organo di controllo (monocratico o collegiale), con incarico di revisione legale, questo infatti rimarrà in carica fino alla naturale scadenza non operando né una causa di decadenza ex articolo 2399 c.c., né una giusta causa di revoca ai sensi dell'articolo 2400, comma 2, c.c..

Più articolata pare essere la posizione del revisore esterno per il quale si potrebbe ipotizzare il ricorso alla procedura di revoca ex articolo 4, comma 1, lettera i), DM 261/2012, in base al quale costituisce «*giusta causa di revoca: la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge*».

A tal proposito, però, è bene precisare che la tecnica utilizzata dal legislatore per introdurre la proroga è quella di una sorta di riapertura dei termini per procedere (la norma recita: «*devono provvedere a nominare... entro...*»), con la conseguenza che è

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

tecnicamente impossibile parlare di sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di procedere alla nomina, registrandosi un mero spostamento del termine per il suo adempimento (in tal senso anche la risposta del Mef in commissione n. 3-01842).

Per ogni ulteriore chiarimento, lo Studio resta a disposizione.

Filippo Callegaro